

**Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Bilancio consolidato 2016. Presa d'atto dell'inesistenza di enti e società partecipate da consolidare."**

Il sottoscritto Revisore dei Conti dell'Unione Montana della Val Gallenca, Dott.ssa Alessandra Stirano,

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

- "1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
- 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
  - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
  - b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
- 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
- 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."*

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

Visto il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

*"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

- "4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
- 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati."*

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 52 del 15/09/2017 con la quale NON si individuava alcun ente ed organismo o società partecipata da includere nel bilancio consolidato dell'Unione dell'esercizio 2016;

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'adempimento in oggetto, con la quale si dà atto che l'Ente, sulla base dei criteri definiti dalla Legge NON ha enti, organismi o società da consolidare e pertanto non è tenuto all'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016;


Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area finanziaria ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Verificato il rispetto della normativa relativa al bilancio consolidato;

**ESPRIME**

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione consiliare in oggetto, con la quale si dà atto che l'Ente NON ha enti od organismi o società da consolidare e pertanto non è tenuto all'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016;

Grinzane Cavour, 22.09.2017

Il Revisore dei Conti  
  
Dott.ssa Alessandra Stirano